



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

INTERVENTI PERIODICI DI SPOSTAMENTO DEI SEDIMENTI PER IL RIMODELLAMENTO DEI FONDALI, DISOSTRUZIONE DELL'IMBOCCATURA PORTUALE E DEL CANALE DI TRANSITO – PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO (LE)

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

VISTA la nota prot. n.27949 del 06.10.2026 con la quale l'impresa "Venna S.r.l." (P. Iva 04359260751), con sede legale in Taurisano (LE) in via Martiri d'Ungheria 117/119, in persona del legale rappresentante Sig. Ciullo Rocco, ha richiesto la proroga dell' Ord.166/2026 di questa Capitaneria di porto vigente fino al termine del 12/10/2026, di ulteriori 12 giorni, in quanto l'esecuzione dei lavori programmati ha subito un differimento scaturito da esigenze programmatiche interne della società e concomitante verificarsi di condizioni meteomarine non favorevoli;

VISTA la precedente nota prot. n.25281 del 11.09.2026, con la quale l'impresa "Venna S.r.l." (P. Iva 04359260751), con sede legale in Taurisano (LE) in via Martiri d'Ungheria 117/119, in persona del legale rappresentante Sig. Ciullo Rocco, ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza per l'avvio di lavori all'interno del bacino portuale di Torre San Giovanni di Ugento (LE), consistenti in interventi di spostamento dei sedimenti per il rimodellamento dei fondali, disostruzione dell'imboccatura portuale e del canale di transito, ripristino della navigabilità, dell'agibilità degli ormeggi e della sicurezza delle manovre di accosto;

VISTA La propria Ord.166/2026 datata 18/09/2026 relativa ai lavori periodici di spostamento dei sedimenti marini all'interno del Porto di torre san Giovanni di Ugento, finalizzati alla disostruzione del canale portuale di ingresso di ingresso ed al rimodellamento del fondale.

VISTI i Rapporti di prova nn. 20.201_26 e 9.219_25, relativi ai campionamenti effettuati sui sedimenti presenti all'interno del porto di Torre San Giovanni di Ugento, con analisi fisiche, chimiche e microbiologiche e valori ecotossicologici;

VISTO il Decreto del 15 luglio 2016, n.173, recante il "*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini*";

Città di UGENTO - Cod. Amm. c_1484 - Prot. n. 0028762 del 13/10/2026 11:33 - ARRIVO

- VISTA** la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), rilasciata dalla Provincia di Lecce e registrata al Protocollo Generale delle V.Inc.A. al n.65 del 14.07.2026, valida per 5 (cinque) anni dalla data del rilascio;
- VISTO** il parere obbligatorio con prescrizioni dell'Ente di Gestione del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento", rilasciato con proprio fg. prot. n.19339 del 10.07.2026 ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 28 maggio 2007, n.13;
- TENUTO CONTO** del sopralluogo congiunto, effettuato in data 31 luglio 2026 da RUP, consulente di impresa e personale dell'Ente di Gestione del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento", al fine di verificare l'assenza di colonie di siti riproduttivi attivi nelle aree prossime a quelle di cantiere e alla viabilità di accesso, in esito alla quale non sono state rilevate criticità;
- VISTO** il Piano di Manutenzione Pluriennale del fondale marino del porto di Torre San Giovanni di Ugento, la relazione tecnica generale, nonché le accluse tavole di progetto;
- VISTO** il cronoprogramma dei lavori, redatto dalla ditta esecutrice;
- VISTO** il "*Manuale per la movimentazione di sedimenti marini*", redatto da APAT e ICRAM su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTA** l'Ordinanza n.166/2017 datata 21.11.2017, recante l'approvazione del vigente "Regolamento del Porticciolo di Torre San Giovanni di Ugento";
- VISTO** il Regolamento Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 1972), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, recante il Testo Unico Ambientale;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO NECESSARIO** provvedere a prorogare la su Ordinanza n.166/2026 al fine di mantenere le norme restrittive precedentemente emanate al fine di prevenire il verificarsi di possibili danni e salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose e dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e portuale, nonché consentire il regolare svolgimento dei lavori suddetti,

RENDE NOTO

che nel periodo compreso tra il giorno 12 ottobre 2026 al 24 ottobre 2026 (estremi inclusi) in orario diurno e comunque fino al termine dei lavori, all'interno dello specchio acqueo portuale del porto di Torre San Giovanni di Ugento saranno eseguiti lavori di spostamento dei sedimenti marini in ambiente sommerso, con ricollocamento degli stessi alla base del molo di sottoflutto, nell'area portuale immediatamente contigua, come meglio rappresentato nell'unito stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.

I suddetti lavori verranno eseguiti dall'Impresa "Venna S.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Martiri d'Ungheria 117/119, mediante l'impiego di mezzi terrestri e sono finalizzati alla disostruzione dell'imboccatura portuale e del canale di transito, nonché al rimodellamento dei fondali portuali.

Il quantitativo di sedimenti che saranno movimentati in ambito portuale è pari a 10.000 – 12.000 metri cubi, e comunque non eccedente i 25.000 metri cubi.

ORDINA

Art. 1 - Interdizione della banchina interessata dai lavori

Nella banchina del molo di sottoflutto del porto di Torre San Giovanni di Ugento, interessata dal transito dei mezzi meccanici della ditta esecutrice, nei giorni ed orari di cui al **RENDE NOTO**, sono vietati la sosta di qualunque persona o mezzo, nonché il deposito di qualsivoglia attrezzo da pesca o rete.

Non sono soggetti al divieto di cui sopra:

- ☐ i mezzi e il personale della Guardia costiera e delle Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio;
- ☐ i mezzi ed il personale facente capo alla Ditta esecutrice dei lavori, espressamente autorizzati dalla locale Autorità marittima.

Art. 2 – Interdizione dello specchio acqueo interessato dai lavori

Nello specchio acqueo di cui al **RENDE NOTO**, sono vietati:

- ☐ l'ormeggio e l'ancoraggio con qualsiasi tipo di unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- ☐ la balneazione;
- ☐ la pesca;
- ☐ le immersioni subacquee;
- ☐ qualsiasi altra attività connessa agli usi pubblici del mare.

Non sono soggetti al divieto di cui all'art. 2 i mezzi navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio.

Tutte le unità navali in entrata e in uscita nel porto di Torre San Giovanni dovranno navigare all'interno del canale di ingresso dell'imboccatura portuale, seguendo le indicazioni della Ditta esecutrice.

Resta fermo l'obbligo per le unità in ingresso di dare la precedenza alle unità in uscita, laddove le condimeteo in atto non consentano il transito in sicurezza in entrambi i sensi di marcia.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dell'area d'interdizione di cui al precedente articolo 2 devono procedere prestando particolare attenzione, valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

In particolare, tutte le unità in transito dovranno ridurre al minimo la velocità e, altresì, prestare la massima attenzione alle prescrizioni impartite dal personale addetto ai lavori.

Art. 4 - Prescrizioni per l'Impresa esecutrice

L'Impresa esecutrice avrà l'obbligo di:

1. Redigere apposito Piano Operativo di Sicurezza (POS) secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Città di UGENTO - Cod. Amm. c_1484 - Prot. n. 0028762 del 13/10/2026 11:33 - ARRIVO

2. Delimitare e segnalare debitamente l'area di banchina interessata dai lavori ed oggetto di interdizione, anche con illuminazione (di notte ed in caso di scarsa visibilità);
3. Fornire apposite indicazioni alle unità in ingresso ed in uscita dal porto di Torre San Giovanni di Ugento, segnalando eventuali situazioni di pericolo, nonché potenziali criticità relative al basso fondale;
4. Curare che i mezzi terrestri impiegati nei lavori operino a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo nelle aree di cantiere e lungo gli specchi acquei ivi antistanti;
5. Non dare avvio all'attività, ovvero sospenderla, in presenza di condizioni meteo marine avverse, ovvero qualora sulla banchina interessata dai lavori vi sia la presenza di reti da pesca ed ogni altro oggetto che possa intralciare o arrecare danno alla sicurezza dei lavori stessi;
6. Assicurarsi che non venga arrecato alcun tipo di danno ambientale, intorbidimento delle acque nonché gettito di materiali di alcun genere né in mare né sul demanio marittimo, provvedendo alla messa in opera di apposite panne antitorbidità, opportunamente segnalate. In caso di inquinamento, l'evento dovrà essere prontamente alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli ed all'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni D'Ugento;
7. limitarsi a movimentare i sedimenti esclusivamente all'interno dell'ambito portuale, senza superare il limite di 25.000 metri cubi di sedimenti movimentati;
8. osservare l'obbligo di denuncia e consegna all'Autorità Marittima di qualsiasi oggetto di valore rinvenuto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 510 e 511 del Cod. Nav., con particolare riguardo agli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico;
9. informare immediatamente l'Autorità marittima in caso di localizzazione di masse ferrose potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi provvedendo nel contempo a delimitare la zona e mantenerne sorveglianza continua;
10. Curare l'esecuzione dei lavori senza intralciare e/o pregiudicare comunque la regolare sicurezza della navigazione e portuale e le altre attività marittime consentite negli spazi portuali;
11. Sospendere i lavori al verificarsi di qualsiasi evento o circostanza straordinaria, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la pubblica incolumità e per la sicurezza della navigazione e portuale, dandone immediata informazione alla Capitaneria di porto di Gallipoli ed all'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni D'Ugento;
12. Operare nel rispetto di tutti i provvedimenti ambientali e le prescrizioni obbligatorie citati in premessa, munendosi comunque di ogni eventuale ulteriore provvedimento, autorizzazione, nulla-osta di competenza di organi o di Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori coinvolti dall'attività posta in essere, degli organi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e tutela sui luoghi di lavoro, ecc. a tutela del proprio personale e/o di terzi soggetti coinvolti/interessati, a vario titolo, nell'organizzazione e nella gestione delle attività nel suo complesso (a terra ed a mare), provvedimenti che, in ogni caso, dovranno essere acquisiti preventivamente allo svolgimento dell'attività in argomento;

13. Comunicare tempestivamente alla locale Autorità Marittima l'orario di inizio e termine lavori.

Art. 5 – Responsabilità e manleva

La Ditta incaricata dei lavori, a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, accetta le prescrizioni ivi contenute ed assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare l'Autorità Marittima da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento.

Art. 6 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:

- a) Qualora alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 comma 4 del D.L.vo 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della Legge 8 luglio 2003, n. 172);
- b) Qualora alla condotta di un'unità da traffico ed in tutti gli altri casi, incorrono – a seconda della fattispecie violata - nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 ed alla fattispecie di reato di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, all'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questa Capitaneria di porto www.guardiacostiera.gov.it e inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Art. 7 – abroga

La presente Ordinanza abroga la 166/2026 datata 18 settembre 2026

Gallipoli, (documento dotato di marca temporale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pierpaolo PALLOTTI

Città di UGENTO - Cod. Amm. c_1484 - Prot. n. 0028762 del 13/10/2026 11:33 - ARRIVO

